



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE **ROMOLO ZERBONI**

TOIS04800L◊ ACCREDITATO REGIONE PIEMONTE CERTIFICATO N.147/001

VIA PAOLO DELLA CELLA, 3 - 10148 TORINO◊ TEL. 011.220.01.79 - FAX. 011.220.20.17◊ E-MAIL:
tois048001@istruzione.it



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Delibera N.7 del Consiglio d'Istituto del 08/11/2019

INDICE

Parte I - VITA DELLA COMUNITÀ'SCOLASTICA

Titolo I - NORME GENERALI

- Art. 01. *Fonti normative.*
- Art. 02. *Comunità scolastica.*
- Art. 03. *Libertà fondamentali.*
- Art. 04. *Diritti e doveri dei docenti (libertà di insegnamento).*
- Art. 05. *Diritti e doveri degli studenti.*
- Art. 06. *Codice di comportamento e doveri del personale non docente.*

Titolo II - ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUTO

- Art. 07. *Organi collegiali.*
- Art. 08. *Dirigenza.*
- Art. 09. *Consiglio di classe.*
- Art. 10. *Coordinatore di classe.*
- Art. 11. *Collegio dei docenti.*
- Art. 12. *Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva.*
- Art. 13. *Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.*
- Art. 14. *Organo di garanzia interno.*

Titolo III - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

- Art. 15. *Diritto di assemblea.*
- Art. 16. *Comitato degli studenti.*
- Art. 17. *Assemblee studentesche.*
- Art. 18. *Funzionamento delle assemblee studentesche di Istituto.*
- Art. 19. *Funzionamento delle assemblee studentesche di classe.*
- Art. 20. *Studenti promotori di iniziative.*

Titolo IV - ASSEMBLEE DEI GENITORI

- Art. 21. *Diritto di assemblea.*
- Art. 22. *Comitato dei genitori.*
- Art. 23. *Assemblee dei genitori.*

Parte II - FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Titolo I - RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

- Art. 24. *Comunicazioni scuola-famiglie.*
- Art. 25. *Divulgazione del regolamento.*
- Art. 26. *Diritto alla riservatezza per gli studenti maggiorenni (D.Lgs. 196/2003).*

Titolo II - ORGANIZZAZIONE GENERALE

- Art. 27. *Comunicazioni di inizio anno su calendario ed orari scolastici.*
- Art. 28. *Aule laboratorio disciplinari.*
- Art. 29. *Organizzazione di classe.*
- Art. 30. *Vigilanza.*
- Art. 31. *Uscita dall'aula degli studenti durante l'ora di lezione.*
- Art. 32. *Studenti colpiti da malore o infortunio.*
- Art. 33. *Studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.*

Titolo III - FREQUENZA ALLE LEZIONI, ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE

- Art. 34. *Puntualità.*
- Art. 35. *Frequenza alle lezioni.*
- Art. 36. *Giustificazione delle assenze.*
- Art. 37. *Assenze collettive.*
- Art. 38. *Entrate e uscite in deroga al normale orario delle lezioni.*
- Art. 39. *Uscite anticipate.*
- Art. 40. *Uscita anticipata degli studenti minori di 14 anni.*
- Art. 41. *Dimissione anticipata o ingresso posticipato delle classi.*

- Art. 42. *Ingressi fuori orario.*
Art. 43. *Ingressi oltre la seconda ora per gravi motivi.*
Art. 44. *Ingresso tardivo in aula.*

Titolo IV - SICUREZZA

- Art. 45. *Attribuzione compiti e responsabilità.*
Art. 46. *Uso dell'ascensore.*
Art. 47. *Accesso ai laboratori.*
Art. 48. *Accesso agli uffici e ai locali riservati.*
Art. 49. *Attrezzature antincendio e di sicurezza.*
Art. 50. *Piano di sicurezza e addetti.*
Art. 51. *Sicurezza e iniziative straordinarie.*

Titolo V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Art. 52. *Cura delle proprie cose.*
Art. 53. *Uso dei telefoni cellulari e apparecchi elettronici.*
Art. 54. *Affissione di manifesti e volantini all'interno dell'istituto.*

Titolo VI - USCITE DIDATTICHE. ATTIVITÀ INTEGRATIVE

- Art. 55. *Uscite didattiche.*
Art. 56. *Attività integrative.*

Parte III - DISCIPLINA

Titolo I - INFRAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- Art. 57. *Normativa vigente.*
Art. 58. *Definizione di infrazione disciplinare.*
Art. 59. *Accesso all'Istituto di esterni non autorizzati.*
Art. 60. *Infrazioni commesse nel corso dell'intervallo o nei cambi d'ora.*
Art. 61. *Uscita senza autorizzazione dall'Istituto.*
Art. 62. *Generalità sui provvedimenti disciplinari.*
Art. 63. *Sanzioni disciplinari.*

Titolo II - PROCEDURE IRROGAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI

- Art. 64. *Sanzioni irrogate dal docente.*
Art. 65. *Procedimento disciplinare.*
Art. 66. *Impugnazioni.*

Titolo III - PATTO DI CORRESPONSABILITÀ RISARCIMENTO DEI DANNI

- Art. 67. *Patto educativo di corresponsabilità.*
Art. 68. *Responsabilità in caso di danni patrimoniali.*

Parte IV - DISPOSIZIONI FINALI

Titolo I - MODIFICA E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

- Art. 69. *Modifiche al Regolamento.*
Art. 70. *Diffusione del Regolamento.*

PARTE I - VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Titolo I - NORME GENERALI

Art . 01. FONTI NORMATIVE

1. Il presente Regolamento di Istituto si conforma alle norme attualmente vigenti in materia di istruzione, con particolare riferimento a:

- Costituzione della Repubblica Italiana;
- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado*) e successive modifiche;
- D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (*Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria*);
- D.P.R. 21 novembre 2007, n.235 (*Regolamento recante modifiche allo statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria*);
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*);
- D.P.C.M. 7 giugno 1995 (*Carta dei servizi della scuola*), e ne recepisce le indicazioni normative.
- D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165(*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 (*Testo Unico Sicurezza*) e D.Lgs. 106/2009;
- *Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016(Codice in materia di protezione dei dati personali)*;
- L. 8 ottobre 2010, n.170 (*Disturbi di apprendimento in ambito scolastico*);
- D.P.R.22 giugno 2009, n. 122 (*Regolamento per la valutazione degli alunni*);
- L. 13 luglio 2015, n.107 (*Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*);
- D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62 (*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato*);
- D.Lgs 13 aprile 2017, n. 63 (*Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali*);
- D.Lgs 13 aprile 2017, n. 66 (*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità*);
- D.Lgs 29 maggio 2017, n. 71 (*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del cyberbullismo*).

Art . 02. COMUNITÀ SCOLASTICA

1. L'Istituto "Romolo Zerboni", nelle more dell'attuazione della riforma degli organi collegiali territoriali di cui al D.Lgs 233/99, afferma il ruolo centrale della Scuola nella società della conoscenza ed ha il fine di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali per prevenire e per recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica. L'Istituto è una Scuola aperta, intesa come laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, garantisce il diritto allo studio e promuove pari opportunità di successo formativo.

2. L'Istituto, comunità di ricerca e di dialogo impostata sui valori democratici, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l'educazione alla consapevolezza, alla responsabilità e all'autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita lavorativa.

3. Ai sensi dell'art.3, co. 1 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, la Scuola è una comunità che interagisce con la più ampia comunità sociale e civile.

Art. 03. LIBERTÀ FONDAMENTALI

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sulla tolleranza, sull'inclusione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, sul ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale, in coerenza con i principi fondanti della Costituzione.

Art. 04. DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI - LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO

1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal D.Lgs. 297/94 e successive modifiche, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la crescita del discente in tutte le sue dimensioni e la piena formazione della personalità degli alunni, di cui sono rispettate le opinioni e le diverse espressioni, purché conformi alle regole di convivenza civile. I docenti sono tenuti all'osservanza del Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, del Decreto Ministeriale 525/2014 titolato *Codice di comportamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca* nonché dell'Art 13 del CCNL 2016-2018; per il codice disciplinare si fa riferimento al D.LGS 150/2009, al D.Lgs 75/2017, agli Artt. 492-501 e agli Artt. 535-540 del D.Lgs. 297/94 .

Art. 05. DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

1. I diritti della componente studentesca sono disciplinati dall'art. 2 del D.P.R. 249/98 e successive integrazioni. In particolare che gli studenti hanno diritto a:
 - a) ricevere una formazione culturale qualificata e aperta alla pluralità delle idee;
 - b) essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
 - c) partecipare in modo attivo e responsabile alla vita scolastica sia in forma individuale che attraverso i propri rappresentanti negli organi collegiali;
 - d) essere valutati in modo tempestivo e trasparente;
 - e) riunirsi in assemblea studentesca a livello di classe e di Istituto, nel rispetto della normativa vigente in materia di riunioni e di assemblee degli studenti.
2. I doveri della componente studentesca sono disciplinati dall'art. 3 del D.P.R. 249/98. Gli studenti sono tenuti a:
 - a) frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni scolastici;
 - b) avere nei confronti del Dirigente Scolastico, del corpo docente, del personale non docente e dei propri compagni un comportamento corretto e rispettoso anche dal punto di vista formale, e a tenere all'interno dell'Istituto un comportamento civile ed educato;
 - c) osservare scrupolosamente le disposizioni dettate dal presente Regolamento e da quanto di volta in volta stabilito dall'Istituto;
 - d) utilizzare correttamente macchinari e sussidi didattici e a rispettare le strutture dell'Istituto evitando di arrecare qualsiasi danno al patrimonio della scuola;
 - e) comunicare correttamente e tempestivamente ai propri genitori le valutazioni e le informazioni trasmesse da docenti ed Istituto;
 - f) usare un abbigliamento che si ispiri a criteri di sobrietà, semplicità, decoro e sia adatto alle diverse attività scolastiche;
 - g) non usare il cellulare o altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche senza l'autorizzazione del docente.
3. L'inosservanza del presente articolo è sanzionata secondo il Regolamento di Disciplina d'Istituto.

Art. 06. CODICE DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEL PERSONALE NON DOCENTE

Il personale ATA è tenuto all'osservanza del Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, del Decreto Ministeriale 525/2014 titolato *Codice di comportamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca* nonché dell'Art 13 del CCNL 2016-2018; per il codice disciplinare si fa riferimento al D.LGS 150/2009 e al CCNL 2016-2018.

Titolo II - ORGANICOLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUTO

Art. 07. ORGANI COLLEGIALI

- a. Gli Organi collegiali per la Scuola Secondaria Superiore, disciplinati dal Titolo I, Capo I del

D.Lgs. 297/94, sono il Consiglio di classe, il Collegio dei docenti, il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva, il Comitato per la valutazione dei docenti e il Comitato Genitori.

2. Il funzionamento degli Organi collegiali avviene in conformità di quanto indicato nel D.Lgs. 297/94, cui si rimanda per tutto quanto non specificato in questa sede.
3. Il Comitato di valutazione dei docenti e il Consiglio di classe, nell'esercizio della loro potestà valutativa, hanno carattere di collegio perfetto, in tale caso l'adunanza di detti Organi richiede la presenza di tutti i membri che li compongono.

Art. 08. DIRIGENZA

1. Ai sensi dell'art. 396 del D.Lgs. 297/94, nonché degli articoli 25bis e 25ter del D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59, dell'Art. 25 del D.Lgs. 165/01 e dell'Art.1 commi 14 e 78 della L. 107/2015, cui si rimanda per tutto quanto non specificato in questa sede, il Dirigente Scolastico assolve la funzione di promozione e di coordinamento delle attività di Istituto, di cui cura la gestione unitaria e di cui ha la legale rappresentanza.
2. In particolare, al Dirigente Scolastico spetta:
 - a) presiedere il Collegio dei docenti, il Comitato per la valutazione dei docenti, i Consigli di classe, la Giunta Esecutiva;
 - b) curare l'esecuzione delle delibere degli Organi collegiali;
 - c) dettare gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione ed amministrazione ai fini della elaborazione del PTOF da parte del Collegio dei docenti;
 - d) procedere alla formazione delle classi e alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei docenti;
 - e) curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti alunni e docenti, tra cui, in particolare, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, il rilascio dei certificati;
 - f) nominare, per ciascuna classe, un docente Coordinatore di classe, le cui competenze sono disciplinate dal seguente art.10.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente si avvale di docenti da lui individuati (Docenti Collaboratori), ai quali possono essere delegati specifici compiti; in particolare, il Dirigente individua i Collaboratori Vicari, che esercitano la funzione direttiva in caso di assenza o impedimento del titolare. Il Dirigente Scolastico ed i Docenti Collaboratori costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Art. 09. CONSIGLIO DI CLASSE

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 297/94, fanno parte del Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di classe, suo delegato, i docenti della classe (inclusi i docenti di sostegno ove presenti), due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe. Le funzioni di Segretario sono attribuite dal Dirigente Scolastico a un docente membro del Consiglio stesso. Alle riunioni del Consiglio di classe relative al coordinamento didattico, ai rapporti interdisciplinari e alla valutazione periodica a fine partecipano esclusivamente i docenti di cui al successivo art. 2, punto c).
2. Il Consiglio di classe si riunisce, su convocazione del Dirigente Scolastico o quando la maggioranza dei suoi membri, escluso il Dirigente Scolastico, ne faccia richiesta scritta e motivata, col compito di:
 - a) formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, tra cui l'adozione dei libri di testo e iniziative di sperimentazione;
 - b) agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni;
 - c) esercitare le competenze in materia di coordinamento didattico e di rapporti interdisciplinari e di valutazione periodica e finale, alla presenza della sola componente docente;
 - d) deliberare in ordine a uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e stage all'estero.
3. In particolare, entro il 15 maggio di ciascun anno scolastico il Consiglio di ogni Classe Quinta predispone il Documento di cui all'art. 5 c.2 del D.P.R. 323/98, secondo modalità operative stabilite annualmente con circolare della Presidenza.

4. È cura del Dirigente Scolastico dare comunicazione, con congruo anticipo, della convocazione del Consiglio di classe, attraverso avviso circolare alle classi o avvisi all'Albo dell'Istituto.

5. Al Consiglio di classe possono assistere come uditori anche studenti e genitori che non sono rappresentanti eletti, con esclusione delle riunioni di cui al punto c) dell'art.2.

Art. 10. COORDINATORE DI CLASSE

1. Il Coordinatore di classe, designato dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico, presiede il Consiglio di classe in assenza del Dirigente Scolastico.

2. In particolare, al Coordinatore di classe, sono affidati i seguenti compiti:

- a) Farsi portavoce di particolari problemi o esigenze degli alunni, dei genitori o dei docenti rappresentandoli in sede di Consiglio o direttamente al Dirigente Scolastico, oppure ai suoi collaboratori.
- b) Farsi portavoce nelle assemblee con i genitori (può essere delegato da tutto il CdC a conferire con gli stessi per problemi dei singoli studenti); presiedere le assemblee degli organi collegiali.
- c) Raccoglie, relativamente ai singoli alunni, dati di interesse educativo riguardanti l'ambiente familiare o extrascolastico; coordinare a livello di classe interventi pluri e interdisciplinari, attività di recupero, di laboratorio, ecc.
- d) Coordinare la progettazione educativa di inizio a.s. e le iniziative progettuali (comprese quelle relative ai viaggi e le uscite) da presentare a cura dei docenti del CdC referenti dei rispettivi progetti di viaggio/uscita, validare l'apporto progettuale e di pianificazione/programmazione dei colleghi del Consiglio di Classe (in presenza o on line).
- e) Coordinare l'attività dei docenti del CdC nella redazione delle parti di rispettiva competenza del PDP e del PEI (di cui riferisce l'insegnante di sostegno se assegnato alla classe) e la loro raccolta e collazione nel PDP.
- f) Curare le informative alle famiglie e informare i genitori degli alunni a rischio ripetenza sulle specifiche aree di carenza riportate dai colleghi del CdC anche al fine di favorirne l'eventuale recupero, e su eventuali casi problematici per l'andamento educativo e scolastico.
- g) Verificare costantemente l'andamento delle assenze degli allievi dal Registro Elettronico e segnalare tempestivamente (inviando anche comunicazioni via RE alla famiglia e *memorandum* al Dirigente Scolastico) tutti i casi particolari, abnormi o a rischio in relazione alle assenze e alla frequenza delle lezioni. La situazione aggiornata delle assenze sarà oggetto di discussione in ogni riunione del consiglio di classe insieme ai ritardi e ai connessi provvedimenti disciplinari così come rilevati dal Registro di classe Elettronico.
- h) Svolgere la funzione di *tutor* nei confronti degli studenti della classe, sulla base delle indicazioni provenienti dai colleghi del CdC e avvalendosi per questo della dovuta collaborazione degli altri docenti del Consiglio di Classe; verificare il corretto svolgimento delle attività previste dal patto formativo di classe e di cura dell'autovalutazione dello studente nelle varie discipline.
- i) Segnalare l'attivazione di corsi di recupero, oltre il recupero *in itinere* previsto nell'ambito dell'ordinaria programmazione disciplinare dei singoli docenti del CdC.
- l) Per le Classi Quinte cura la redazione materiale del Documento del Consiglio di classe di cui al comma 3 del precedente articolo.
- m) All'inizio dell'anno illustra compiutamente alle Classi Prime, e richiama per le classi successive, i contenuti del presente Regolamento, con particolare riferimento alle Parti II e III.

Art. 11. COLLEGIO DEI DOCENTI

1. Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico, che attribuisce le funzioni di segretario a uno dei Docenti.

2. Il Collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo

dei componenti, comunque almeno una volta al trimestre e pentamestre.

3. Il Collegio ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, secondo il disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 297/94; in particolare il Collegio:
 - a) elabora il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico;
 - b) adegua i programmi di insegnamento alle esigenze ambientali, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato;
 - c) promuove iniziative di integrazione/sostegno e recupero per attuare il diritto allo studio;
 - d) adotta i libri di testo, sentiti i Consigli di classe;
 - e) delibera la scansione dell'anno scolastico in quadrimestri o in trimestri e pentamestri;
 - f) formula proposte al Dirigente Scolastico in ordine alla formazione delle classi, all'orario e alle altre attività scolastiche;
 - g) propone e adotta iniziative di sperimentazione sul piano metodologico/didattico e iniziative di aggiornamento dei docenti;
 - h) valuta l'andamento complessivo dell'azione didattica;
 - i) programma i rapporti con le famiglie e gli studenti, le attività di aggiornamento e altre attività connesse con la funzione docente;
 - j) elegge i propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto e i docenti del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente.
4. Inoltre, il Collegio dei docenti procede, nell'ambito dei poteri di organizzazione che gli sono propri, alla costituzione di Commissioni di durata annuale cui è demandato il compito di analisi e approfondimento; i risultati cui pervengono le Commissioni sono sottoposte al Collegio dei docenti per opportuna disamina ed eventuale delibera.
5. Sono costituiti i Dipartimenti Disciplinari, di cui fanno parte i docenti di una stessa classe di concorso o di classi di concorso affini (ad esempio: matematica - matematica e fisica), con compiti di proposta e di programmazione per materia a livello di Istituto.
6. In relazione all'attività deliberativa del Collegio dei docenti è fatto salvo il diritto all'astensione.
7. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, ossia non computando nel numero i voti nulli e gli astenuti, salvo che disposizioni speciali non prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. In caso di parità in votazione per scheda segreta, qualora si tratti di elezione di membri di commissioni o comitati, la votazione è ripetuta fino a quando uno dei candidati non abbia raggiunto la maggioranza dei voti. Qualora si tratti di votazione tra due alternative, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 12. CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA

1. Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 297/94, cui si rimanda per tutto quanto non specificato in questa sede, il Consiglio di Istituto è costituito dal Dirigente Scolastico, da 8 rappresentanti del personale docente, da 2 rappresentanti del personale A.T.A., da 4 rappresentanti dei genitori e da 4 rappresentanti degli studenti. Tali rappresentanti sono eletti, rispettivamente, dal Collegio dei docenti nel proprio seno, dal personale A.T.A. in servizio nell'Istituto, dai genitori e dagli studenti. Funge da Presidente uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori. Le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.
2. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, un rappresentante del personale A.T.A., un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, che svolge la funzione di Segretario della Giunta.
3. Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica tre anni; coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio, o presentino volontariamente le dimissioni dalla carica, vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste; la componente studentesca viene rinnovata annualmente. In caso di esaurimento di dette

liste si procede a elezioni suppletive.

4. Le attribuzioni del Consiglio di Istituto sono disciplinate dall'art. 10 del D.Lgs. 297/94, e dall'art. 33 del D.l. 44/2001, cui si rimanda per tutto quanto non specificato in questa sede. Nello specifico, il Consiglio di Istituto ha potere deliberante, su proposta della Giunta, in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto. In particolare, il Consiglio delibera in materia di:
 - a) elaborazione e adozione degli indirizzi generali e determinazione delle forme di autofinanziamento della scuola;
 - b) adozione del Regolamento di Istituto;
 - c) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
 - d) adattamento del calendario alle esigenze ambientali, acquisito il parere del Collegio dei docenti;
 - e) approvazione del PTOF;
 - f) promozione di contatti con altre scuole per collaborazioni, scambi e reti di scopo;
 - g) elaborazione dei criteri generali per la concessione delle strutture o attrezzature della scuola ad altre scuole;
 - h) valutazione dell'andamento generale, didattico e amministrativo, dell'Istituto.
5. La Giunta Esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere.
6. Il Consiglio di Istituto viene convocato dal Presidente, di norma, mediante invio di e-mail entro 5 giorni dalla data di riunione curando l'invio del materiale pertinente alla discussione entro 5 giorni dalla data di riunione; la convocazione contiene l'ordine del giorno. I membri del Consiglio possono proporre via mail al Presidente l'inserimento di punti all'ordine del giorno entro 2 giorni dalla data di riunione.
7. I rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto:
 - a) curano i rapporti tra i rappresentanti degli studenti eletti nei singoli Consigli di classe e la Presidenza;
 - b) richiedono autorizzazione allo svolgimento delle Assemblee studentesche di Istituto, di cui stilano l'Ordine del Giorno;
 - c) organizzano la raccolta delle firme di adesione delle singole classi all'Assemblea stessa.
8. I rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio di Istituto:
 - a) curano i rapporti con i rappresentanti dei genitori eletti nei singoli Consigli di classe, che informano sulle attività e le deliberazioni del Consiglio di Istituto, da cui recepiscono proposte di argomenti da discutere in Consiglio di Istituto e cui riferiscono in periodi che riunioni all'uopo convocate, aperte a tutti i genitori;
 - b) coadiuvano il DS e le altre componenti dell'Istituto per tutto quanto relativo alla comunicazione tra Istituto e famiglie.
9. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate in Consiglio, in relazione alla capienza dei locali al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle sedute. Il DS adotta di volta in volta i provvedimenti necessari, nei limiti del possibile, a che gli aventi diritto possano assistere alle sedute del Consiglio di Istituto.
10. I verbali del Consiglio di Istituto vengono inviati in bozza dal Presidente ai membri del Consiglio, che hanno facoltà di proporre integrazioni e modifiche entro cinque giorni dalla ricezione, trascorsi i quali il verbale si intende approvato in via provvisoria. In caso di modifiche al verbale iniziale, il Presidente invia il nuovo testo via mail a tutti i membri del Consiglio, che hanno cinque giorni per proporre ulteriori osservazioni, decorsi i quali il verbale si intende condiviso. Le delibere del verbale condiviso vengono pubblicate sul sito dell'Istituto ed esposte nei locali dell'Istituto. Ai sensi di legge, il verbale condiviso viene formalmente approvato all'inizio della prima riunione del Consiglio successivo.

Art. 13. COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Per la composizione e le competenze del Comitato per la valutazione dei docenti si rimanda

all'art. 11 del D.Lgs 297/94 come modificato dall'Art.1 c. 129 della Legge n.107 del 13 luglio 2015.

Art. 14. ORGANO DI GARANZIA INTERNO

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. 249/98 (*"Statuto delle studentesse e degli studenti delle Scuole Secondarie Superiori"*) e successive integrazioni D.P.R. 235/07, l'organo di garanzia interno ha il compito di esaminare e decidere in merito ai ricorsi presentati dagli studenti della scuola o da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organismi preposti (Consiglio di classe e Consiglio d'Istituto). Su richiesta si esprime anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del predetto lo *Statuto delle studentesse e degli studenti*.
2. L'organo di garanzia interno è composto da 4 membri: il Dirigente Scolastico (componente di diritto), tre componenti eletti in rappresentanza rispettivamente dei genitori, dei docenti e degli studenti.
3. Il rappresentante dei genitori è eletto dai genitori in occasione del rinnovo degli organi collegiali. Il rappresentante dei docenti è designato dal Consiglio d'istituto sentito il parere del Collegio dei docenti. Il rappresentante degli Studenti è eletto annualmente in occasione del rinnovo degli organi collegiali.
4. Il Dirigente Scolastico presiede di diritto l'organo di garanzia. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.
5. Il funzionamento dell'organo di garanzia è disciplinato dall'art.11 del Regolamento sanzioni disciplinari d'istituto.

Titolo III -ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Art. 15. DIRITTO DI ASSEMBLEA

Gli studenti dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli, che disciplinano tale diritto ai sensi dell'art. 2, comma 9 del D.P.R. 249/98.

Art. 16. COMITATO DEGLI STUDENTI

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.Lgs. 297/94, il Comitato degli studenti è costituito dai rappresentanti degli studenti eletti nei singoli Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale.
2. Il Comitato si riunisce su convocazione del D.S. o, previa autorizzazione del D.S., su richiesta dei rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio d'Istituto, in orario scolastico, per la durata massima di due ore di lezione e non più di una volta al mese. Le riunioni del Comitato non possono svolgersi sempre nello stesso giorno della settimana, né possono avere luogo a partire dal 30° giorno antecedente la conclusione dell'anno scolastico.
3. Gli avvisi di convocazione, recanti la sede della riunione, la data e l'ora di convocazione, nonché l'Ordine del Giorno, sono comunicati alle classi a cura del Dirigente Scolastico con congruo anticipo.
4. Nella prima riunione, il Comitato elegge al suo interno un Presidente ed un Segretario, con funzioni di verbalizzatore.
5. Il Comitato degli studenti ha potere, con motivazione scritta, di avanzare proposte al Consiglio d'Istituto in materia di:
 - a) richieste e proposte in ordine ad attività didattico-integrative, sportive, parascolastiche ed extra-scolastiche;
 - b) richieste di acquisto di materiale didattico;
 - c) richieste di convocazione di assemblee d'istituto.
6. Le proposte del Comitato sono vagliate dagli Organi collegiali competenti, che si esprimono motivatamente entro il primo Collegio dei Docenti sulle richieste avanzate.

Art. 17. ASSEMBLEE STUDENTESCHE

1. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee possono essere di classe o di Istituto. Ogni mese è consentito lo svolgimento

di una assemblea di classe, della durata massima di due ore, e di un'assemblea di Istituto, della durata massima delle ore di lezione di una giornata. Le assemblee non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Non possono avere luogo assemblee a partire dal 30° giorno antecedente la conclusione dell'anno scolastico.

3. Alle assemblee di Istituto, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto e in numero non superiore a quattro, possono intervenire esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti. La richiesta al Consiglio di Istituto, che deve essere effettuata per iscritto, deve essere corredata da indicazioni sintetiche sul contenuto della comunicazione degli esterni e da un loro breve *curriculum vitae*.
4. Su richiesta del Comitato degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Nell'ordine del giorno della richiesta saranno specificate le modalità di svolgimento dei lavori.
5. Alle assemblee di classe e d'istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Art. 18. FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE D' ISTITUTO

1. L'assemblea di Istituto è convocata dalla Presidenza su richiesta della maggioranza del Comitato degli studenti o su richiesta del 10 per cento degli studenti iscritti. Data e ora di convocazione, nonché l'Ordine del giorno dell'assemblea, sono comunicati alle classi dalla Presidenza con congruo anticipo.
2. L'assemblea elegge un Presidente e un Segretario con compiti di verbalizzatore. Il Comitato studentesco garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
3. L'attività didattica è sospesa, incluso il ricevimento dei genitori, e i docenti seguiranno il proprio orario di servizio.
4. Il Dirigente, o il suo delegato, ha potere di intervento e di scioglimento dell'assemblea nel caso si constati l'impossibilità del suo ordinato svolgimento.
5. Le Assemblee Studentesche d'Istituto si svolgono di norma nella palestra o in altra sede considerata adatta allo scopo dal Dirigente Scolastico. Durante l'assemblea d'Istituto gli studenti potranno uscire dall'Istituto in ogni momento ma non potranno essere ammessi nuovamente per evidenti motivi di sorveglianza.
6. Gli alunni partecipanti hanno l'obbligo della firma di presenza ma non dovranno giustificare la non partecipazione all'assemblea.

Art. 19. FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE DI CLASSE

1. La richiesta di svolgimento di assemblea di classe, redatta secondo apposito modello, è firmata dai due rappresentanti degli studenti, o da 5 studenti promotori, e controfirmata, per presa visione, dai docenti interessati alla cessione dell'ora o delle ore di lezione; la richiesta, che deve recare l'Ordine del Giorno, è inoltrata alla Presidenza con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data di convocazione.
2. I docenti che cedono le ore di lezione hanno il compito di controllare il corretto svolgimento dell'assemblea di classe.
3. Gli studenti eleggono un Presidente dell'assemblea e un Segretario con compiti di verbalizzatore: il verbale sarà redatto su apposito registro messo a disposizione dalla Presidenza all'inizio dell'anno scolastico, che sarà restituito in Vice-presidenza.

Art. 20. STUDENTI PROMOTORI DI INIZIATIVE

La componente studentesca che promuove qualunque iniziativa in ambito scolastico è tenuta a trasmettere all'Ufficio di Presidenza l'elenco nominativo degli studenti promotori dell'iniziativa stessa.

Titolo IV - ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 21. DIRITTO DI ASSEMBLEA

I genitori degli studenti dell'Istituto hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 22. COMITATO DEI GENITORI

1. Il Comitato dei genitori è costituito dai rappresentanti dei genitori eletti nei singoli Consigli di classe e dai rappresentanti dei genitori in Consiglio d'Istituto.
2. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente e un Segretario con compiti di verbalizzatore.
3. Il Comitato ha facoltà di richiedere la convocazione dell'assemblea dei genitori di Istituto, secondo il disposto del seguente art.23.

Art. 23. ASSEMBLEE DEI GENITORI

1. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d'istituto.
2. Le assemblee di classe sono convocate su richiesta dei rappresentanti dei genitori eletti in seno al Consiglio di classe o su richiesta di 5 genitori promotori: sede di riunione, data e ora di convocazione sono concordate di volta in volta con la Presidenza, cui è comunicato l'Ordine del Giorno. Sarà cura della Presidenza informare della convocazione gli studenti della classe, che sono tenuti a darne precisa comunicazione alle famiglie, salvo il disposto del seguente art.26.
3. L'assemblea di Istituto dei genitori è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato dei genitori o di almeno 200 genitori: sede di riunione, data e ora di convocazione sono concordate di volta in volta con la Presidenza, cui è comunicato l'Ordine del Giorno. È cura della Presidenza informare della convocazione gli studenti dell'Istituto, che sono tenuti a darne precisa comunicazione alle famiglie, salvo il disposto del seguente art. 26. Il Dirigente trasmetterà comunicazione della riunione e del relativo ordine del giorno ai rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto.
4. La convocazione dell'assemblea di istituto dei genitori è pubblicata all'albo dell'Istituto e sul sito internet.
5. All'assemblea di classe possono intervenire, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, o i docenti della classe; all'assemblea di Istituto possono intervenire, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, ed i docenti dell'Istituto.
6. Le assemblee e il Comitato dei genitori hanno potere di proposta e di indicazione, che saranno valutate dai competenti Organi collegiali; le deliberazioni adottate non possono tuttavia sovrapporsi alla sfera di competenze stabilite dalla legge per i predetti Organi.

PARTE II - FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Titolo I - RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

Art. 24. COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIE

1. L'Istituto individua nel rapporto di comunicazione e di collaborazione con le famiglie il presupposto irrinunciabile per un'efficace azione educativa. A tale attività contribuisce la progressiva attuazione, secondo le modalità di volta in volta disposte dal MIUR, della legge n. 135/2012 (Dematerializzazione delle attività della Pubblica Amministrazione).
2. La comunicazione con le famiglie avviene anzitutto nell'ambito dei Consigli di Classe (art. 9), nelle sedute aperte a tutte le componenti: genitori e studenti sono pertanto invitati a partecipare alle riunioni di tali Organi collegiali.
3. Le comunicazioni scuola famiglia si strutturano quotidianamente attraverso l'uso del Registro Elettronico (RE) per tutte le classi dell'Istituto. Tutti i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale sono tenuti a reperire le proprie credenziali presso la Segreteria dell'Istituto.
4. Il genitore, o chi ne esercita la potestà genitoriale, ha modo di verificare quotidianamente assenze, ritardi, prove di verifica, argomenti delle lezioni, attività programmate, oltre a tutti i risultati delle valutazioni periodiche e finali. La pubblicazione sul Registro Elettronico costituisce notifica a tutti gli effetti di legge. Si tiene a sottolineare la natura di atto pubblico e probatorio del Registro di classe e di quello del professore che pertanto devono risultare correttamente compilati e aggiornati.
5. Le famiglie potranno prendere visione sul Registro Elettronico, utilizzando le proprie credenziali di accesso, della pagella del proprio figlio. Coloro i quali avessero difficoltà di

accesso al Registro Elettronico possono richiedere alla Segreteria una copia della pagella in formato cartaceo.

6. In una delle sedute di inizio anno il Collegio dei docenti può individuare ulteriori modalità di comunicazione scuola-famiglia e renderle note nei successivi Consigli di classe.
7. Il Collegio dei docenti individua inoltre eventuali ulteriori modalità di comunicazione scritta dell'andamento scolastico degli studenti, in aggiunta alla comunicazione prevista dalla normativa vigente.
8. In caso di necessità, i Consigli di Classe individuano eventuali ulteriori modalità di comunicazione con le famiglie (richiesta di colloqui con il Coordinatore di Classe o con un singolo docente, lettere informative per specifiche situazioni, ecc.).
9. In considerazione dell'importanza che la scuola attribuisce al rapporto con le famiglie, l'Istituto richiede che ogni comunicazione scritta sia controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci, anche in caso di alunni maggiorenni.
10. Delle delibere di cui ai precedenti commi, e delle note informative dirette alle famiglie in ordine all'organizzazione e allo svolgimento della vita della comunità scolastica (per esempio: convocazione di Consigli di classe, possibilità di scioperi del personale della scuola, attività scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche) la Presidenza dà precisa e tempestiva comunicazione tramite diffusione di circolari alle classi.
11. Gli studenti sono tenuti a informare le famiglie delle comunicazioni di cui al comma precedente.

Art. 25. DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO

Al fine di promuovere la conoscenza delle norme che regolano la vita della comunità scolastica anche presso le famiglie, il presente regolamento è accessibile sul sito internet dell'Istituto. È inoltre ampiamente illustrato ai nuovi iscritti.

Art. 26. DIRITTO ALLA RISERVATEZZA PER GLI STUDENTI MAGGIORENNI

1. Gli studenti maggiorenni, nonché gli studenti che raggiungeranno la maggiore età nel corso dell'anno scolastico, entro la data prevista per l'inizio dei colloqui scuola-famiglia, presentano al docente Coordinatore di classe una dichiarazione con la quale autorizzano o meno i Docenti del Consiglio di classe a comunicare ai genitori, o a chi ne fa le veci, ogni informazione relativa al proprio andamento scolastico.
2. La scelta effettuata ha validità per l'anno scolastico in corso, ma può in ogni momento essere modificata dall'interessato, presentando al Coordinatore di classe un'ulteriore dichiarazione correttiva.
3. Il docente Coordinatore, ricevute le suddette dichiarazioni, che saranno conservate agli atti dell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto, dà tempestiva comunicazione a tutti i Docenti del Consiglio di classe dei nominativi degli studenti che non hanno autorizzato la comunicazione con le famiglie. In difetto di autorizzazione, i Docenti hanno l'obbligo di astenersi dal comunicare ogni informazione concernente lo studente.
4. Gli studenti maggiorenni che intendono avvalersi del diritto alla riservatezza sono sollevati dall'obbligo di trasmettere alla famiglia le comunicazioni della scuola assumendosene completamente tutte le responsabilità.
5. L'Istituto comunicherà alla famiglia la richiesta dello studente di avvalersi del diritto alla riservatezza entro 15 giorni dalla richiesta. Dopo tale comunicazione ogni rapporto avverrà esclusivamente con lo studente.
6. I genitori degli studenti maggiorenni che hanno scelto di non autorizzare le comunicazioni con le famiglie, potranno comunque ottenere notizie sull'andamento del proprio figlio presentando richiesta scritta al Dirigente Scolastico secondo quanto previsto dalla L. 241/90. La comunicazione avverrà a cura del Dirigente Scolastico, o da un suo delegato (es. coordinatore di classe), direttamente ai genitori che hanno presentato regolare richiesta.

Titolo II - ORGANIZZAZIONE GENERALE

Art. 27. COMUNICAZIONI DI INIZIO ANNO SU CALENDARIO ED ORARI SCOLASTICI

All'inizio dell'anno scolastico la Presidenza dà comunicazione, secondo le modalità previste dall'art. 24, comma 7:

- a) del calendario scolastico, come stabilito dai competenti Organi collegiali;
- b) dell'orario delle lezioni;
- c) delle modalità di ricevimento dei genitori da parte del Corpo docente, stabilite per l'anno incorso;
- d) dei giorni di ricevimento generale e dei periodi (composti da più giorni) di svolgimento previsto dei consigli di classe.

Art. 28. AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

1. Le aule sperimentalmente non verranno assegnate secondo la prassi comune, ossia ognuna ad una classe, bensì ognuna è dedicata a una materia o a un gruppo di materie, come avviene nella maggioranza dei paesi europei.
2. Tale organizzazione dell'ambiente scolastico costituisce una continuità con l'identità operativa della scuola in quanto pone l'accento sull'importanza del luogo d'apprendimento, sulla gestione flessibile degli spazi e sull'impostazione laboratoriale. Si può coinvolgere maggiormente l'alunno nel processo d'apprendimento facendolo "fare" in modo più attivo e sottolineando che i discenti partecipano alle lezioni come soggetti del percorso educativo e non come oggetti dell'evento didattico.
3. La didattica delle singole discipline segue le indicazioni dipartimentali, avvalendosi non solo delle Tecnologie dell'Informazione e della Conoscenza in modo più regolare e significativo, ma traendo anche beneficio dalla disponibilità immediata di materiali didattici disparati per un insegnamento più coinvolgente (dizionari, registratori, libri per la consultazione, supporti audio e video, iconografia, carte geografiche, ecc.).
4. Le aule potranno essere personalizzate da interventi sinergici di docenti e alunni, incrementando il senso di appartenenza sia dei docenti che degli studenti e delle loro famiglie. Questa strategia potrà aiutare a percepire l'ambiente educativo come esclusivo e personalizzabile e a rafforzare quello spirito di comunità che è alla base dell'esperienza educativa e didattica della Scuola.

Art. 29. ORGANIZZAZIONE DI CLASSE

1. Gli studenti rappresentanti di classe curano i rapporti tra la classe stessa e le altre figure istituzionali (Dirigente Scolastico, Collegio dei docenti Consiglio di classe, DSGA, personale ATA).
2. Ogni classe dispone di una cartelletta per custodire i documenti relativi alla vita della scuola:
 - a) circolari dell'anno incorso;
 - b) progetti didattici delle singole discipline;
 - c) procedure relative alla sicurezza;
 - d) verbali, visti, delle assemblee di classe degli studenti.
3. La custodia della cartelletta di classe è affidata ai rappresentanti degli studenti che avranno cura di trasportare detta cartellina durante gli spostamenti tra le aule laboratorio disciplinari.
4. Ogni classe, annualmente, riesamina le procedure di evacuazione dell'edificio scolastico e predispone l'organigramma di classe relativo ai compiti previsti dalle procedure stesse e partecipa alle esercitazioni di evacuazione dell'istituto.

Art. 30. VIGILANZA

1. La sorveglianza degli alunni rientra tra gli obblighi del personale della scuola, docente e ausiliario, che ha il dovere di garantire l'ordinato svolgimento delle attività scolastiche.
2. Non vi è responsabilità del personale incaricato di vigilanza quando, nonostante la presenza e la vigilanza in atto, l'incaricato dimostri di non aver potuto evitare il fatto dannoso.
3. Nell'orario di lezione l'obbligo di vigilanza ricade sul docente in servizio nella classe.

4. Nel periodo dell'intervallo l'obbligo di sorveglianza ricade sul personale docente e ausiliario presente ai vari piani dell'Istituto.

Art. 31. USCITA DALL'AULA DEGLI STUDENTI IN ORA DI LEZIONE

1. In considerazione delle responsabilità derivanti dall'obbligo di vigilanza, l'uscita dall'aula degli studenti, senza riguardo al raggiungimento della maggiore età, è autorizzata dal docente in servizio solo in via eccezionale e in caso di reale necessità.
2. Al cambio dell'ora di lezione gli studenti non devono allontanarsi dall'aula, specie in assenza del docente qualora questi non sia giunto, a causa del tempo materiale necessario agli spostamenti da un'aula all'altra.

Art. 32. STUDENTI COLPITI DA MALORE O INFORTUNIO

1. Lo studente che per improvviso malessere o infortunio debba allontanarsi dalla classe è accompagnato in Vicepresidenza da un collaboratore scolastico. In questa evenienza è cura dell'Ufficio di Presidenza contattare la famiglia dello studente che accusa il malessere per i provvedimenti del caso; lo studente in questione può abbandonare l'Istituto prima della fine delle lezioni unicamente se accompagnato da un genitore o da un adulto a ciò delegato dal genitore, comprovante la sua identità tramite presentazione di un documento valido.
2. In caso di situazioni che, a giudizio del personale preposto al primo soccorso, destano preoccupazione (o dubbio), viene allertato il servizio pubblico di emergenza sanitaria.
3. Sentito il parere insindacabile degli operatori sanitari, si attende, se possibile, l'arrivo a scuola dei genitori dello studente interessato; se la situazione lo rende necessario, si procede all'immediato ricovero dello studente in struttura sanitaria adeguata. I genitori sono subito informati telefonicamente.

Art. 33. STUDENTI CHE NON SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

1. Ai sensi della normativa vigente, all'atto dell'iscrizione i genitori dello studente minorenni, o chi ne fa le veci, o lo studente maggiorenne, dichiarano su apposito modulo se lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando il diritto di modificare la scelta ogni anno, entro il mese di giugno in concomitanza con le iscrizioni alle classi successive.
2. Per gli studenti che esprimano all'atto di iscrizione l'intento di avvalersi dell'insegnamento di materia alternativa e di studio assistito, l'Istituto prevede lo svolgimento di idonea attività formativa. Il contenuto dell'insegnamento di materia alternativa viene riportato all'interno del PTOF approvato annualmente.
3. Nel caso in cui detti insegnamenti siano posizionati alla prima e/o all'ultima ora di lezione della giornata gli studenti che non si avvalgono né dell'insegnamento della religione cattolica, né della materia alternativa, né dello studio assistito, sono autorizzati a uscire dall'edificio scolastico previa richiesta scritta alla scuola da parte dei genitori in caso di alunni minori, o degli studenti stessi in caso di maggiorenni. Il permesso riportato sul Libretto Personale ha valore per l'anno scolastico in corso e solleva l'Istituto da ogni tipo di responsabilità.

Titolo III - FREQUENZA ALLE LEZIONI, ASSENZE, RITARDI , USCITE ANTICIPATE

Art. 34. PUNTUALITÀ

Gli studenti sono tenuti alla massima puntualità e al rigoroso rispetto dell'orario scolastico.

Art. 35. FREQUENZA ALLE LEZIONI

La frequenza alle lezioni e ad ogni altra attività promossa dall'Istituto rappresenta per gli studenti iscritti un diritto e un dovere: pertanto, tutti gli studenti sono tenuti a presenziare alle lezioni e a ogni altra attività autorizzata.

Art. 36. GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

1. Le assenze degli allievi dovranno essere giustificate dal genitore, o da chi ne esercita la patria potestà, attraverso il Registro Elettronico e/o il Libretto di giustificazione individuale(RE).

2. Ogni genitore di allievo minorenni e ogni allievo maggiorenne è tenuto a prelevare le proprie credenziali (codice utente, password e PIN) presso la segreteria della scuola.
3. Ai sensi del Patto di Corresponsabilità educativa d'istituto, sottoscritto da tutti i genitori al momento dell'iscrizione, si fa presente che la responsabilità sulla conservazione dei codici di accesso, la loro segretezza, nonché il loro corretto utilizzo, è del genitore o dell'esercente la potestà genitoriale e che comunque dette credenziali (necessarie per giustificare assenze e ritardi) non devono essere comunicate allo studente minorenni sussistendo la responsabilità genitoriale.

Art. 37. ASSENZE COLLETTIVE

1. Le assenze collettive non fanno eccezione alla disciplina stabilita dal precedente articolo e vanno pertanto giustificate secondo il disposto dell'art.36.
2. L'assenza collettiva dalla lezione di gruppi di studenti che vogliono sottrarsi ai propri doveri scolastici, specialmente se ripetuta durante l'anno scolastico, turba il regolare svolgimento del servizio scolastico e può recare notevole danno al processo di insegnamento/apprendimento. Pertanto il Consiglio di classe si riserva di porre in essere ogni iniziativa per sensibilizzare gli studenti e genitori in ordine all'astensione collettiva dalle elezioni.

Art. 38. ENTRATE E USCITE IN DEROGA AL NORMALE ORARIO DI LEZIONE

Per garantire il regolare svolgimento dell'attività scolastica, le deroghe al normale orario di lezione devono essere ridotte ai casi di assoluta necessità e urgenza.

Art. 39. USCITE ANTICIPATE

1. Per "uscita anticipata" si intende l'uscita dall'Istituto con anticipo rispetto alla fine delle lezioni regolari. L'uscita anticipata può essere autorizzata soltanto dal Dirigente o dal suo delegato dietro richiesta del singolo studente, ha carattere di eccezionalità e deve essere adeguatamente motivata. Per gli studenti minorenni l'uscita è consentita solo in presenza di un genitore, ovvero del titolare della potestà genitoriale, o di persona legalmente delegata.
2. Se la suddetta delega non è stata depositata in Segreteria all'inizio dell'Anno Scolastico, la scuola riconosce come delegato dalla famiglia altro adulto che esibisca delega scritta del genitore con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del genitore depositario della firma sul Libretto di giustificazioni.
3. Non è consentito uscire dall'Istituto prima della fine della quarta ora di lezione se non per motivi riconosciuti da Dirigente o da un suo delegato.

Art. 40. USCITA AUTONOMA DI MINORI DI ANNI QUATTORDICI

1. Secondo quanto previsto dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha disposto la conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di quattordici anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di quattordici anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.
2. Il rilascio dell'autorizzazione ha l'effetto di esonerare il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. La sottoscrizione di tale liberatoria permette l'uscita autonoma degli studenti minori di anni quattordici.
3. Pertanto si richiede agli alunni interessati di consegnare in segreteria la liberatoria (scaricabile dal sito web dell'Istituto) compilata e firmata dai genitori. Gli alunni che avranno consegnato la liberatoria potranno uscire dalla scuola autonomamente, mentre coloro che non l'avranno consegnata dovranno essere prelevati da scuola da uno dei genitori o da persona debitamente delegata. Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere revocato con atto motivato qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.
4. I docenti coordinatori dovranno darne avviso scritto agli alunni, e per loro tramite alle

famiglie, annotando l'avvenuta comunicazione sul registro di classe.

Art. 41. DIMISSIONE ANTICIPATA O INGRESSO POSTICIPATO DELLE CLASSI

1. L'eventuale verificarsi di assenze del personale docente può determinare, per l'istituto, la necessità di rivedere l'orario giornaliero delle lezioni e l'organizzazione delle sostituzioni per le classi da coprire.
2. In particolare, nei casi in cui a mancare sia il docente della prima o dell'ultima ora, la soluzione in uso nella scuola, esperiti senza esito i tentativi possibili di copertura e valutata l'inattuabilità di dividere le classi per sovraffollamento, è di disporre l'entrata posticipata e l'uscita anticipata delle classi.
3. Qualora si rendessero necessarie, per una o più classi, entrate posticipate e/o uscite anticipate, sarà garantito alle famiglie adeguato preavviso di almeno un giorno con specifica annotazione nella rubrica Comunicazioni inviate dalla segreteria o dal dirigente scolastico sul RE, sul sito Internet d'istituto e mediante avviso fatto redigere dall'alunno sul libretto personale.
4. I genitori degli alunni minorenni che autorizzino le entrate posticipate e le uscite anticipate, ne danno comunicazione alla scuola sottoscrivendo, sullo stesso libretto personale dell'alunno, una dichiarazione di presa visione dell'avviso loro indirizzato.
5. I docenti della seconda ora, nei casi di ingressi posticipati, e i docenti della quarta quinta ora, nei casi di uscite anticipate, verificheranno l'esistenza di dette autorizzazioni.
6. Nei casi di uscite anticipate, agli studenti privi di autorizzazione genitoriale non sarà consentito di allontanarsi dall'istituto. Ugualmente, nei casi di ingressi posticipati, il docente di seconda ora che abbia verificato il difetto d'autorizzazione ne farà menzione sul RE provvedendo contestualmente, ad informare il Coordinatore di Classe affinché avvisi la famiglia.
7. Le famiglie, tenuto conto della consegna dei minori alla scuola nell'arco di tempo scandito dagli orari dell'attività didattica, si riterranno altresì informate dei propri obblighi di vigilanza previsti dalla legge.

Art. 42. INGRESSI FUORI ORARIO

1. Con "ingresso fuori orario" si intende ogni ingresso a scuola successivo all'orario di inizio delle lezioni. Sono tollerati al massimo 2 ritardi al mese. Superato tale limite l'allievo potrà essere riammesso a scuola se accompagnato da un genitore o da chi ne esercita la potestà genitoriale. Il C.d.C. prende i provvedimenti disciplinari ritenuti più opportuni. I ritardi fuori orario vengono annotati nel Registro Elettronico in ordine progressivo dal docente che li rileva, nella sezione apposita.
2. L'ingresso fuori orario in aula, o comunque nello spazio destinato all'attività didattica della prima ora di lezione, è consentito fino alle ore 8.05. Oltre tale limite lo studente viene accolto a scuola, ma non in classe, ed entrerà alla seconda ora dovendo produrre giustificazione.
3. Se l'ingresso in seconda ora coincide con la lezione di educazione fisica, strutturata su due ore consecutive, lo studente dovrà recarsi nella sede di appartenenza ove rimarrà anche per l'ora successiva, non potendo più autonomamente uscire da scuola.
4. Per seri e comprovati motivi il Dirigente potrà accordare permessi di entrata ritardata oltre ai casi sopra descritti.

Art. 43. INGRESSI OLTRE LA PRIMA ORA PER GRAVI MOTIVI

1. Di norma non sono ammessi ingressi oltre il termine della prima ora di lezione (inizio seconda ora).
2. Per gravi e comprovati motivi, adeguatamente documentati e giustificati dai genitori, l'Ufficio di Presidenza può autorizzare in via eccezionale l'ingresso oltre il termine della prima ora di lezione.
3. I docenti hanno l'obbligo di segnalare sul Registro Elettronico i nomi degli studenti ritardatari.

Art. 44. RITARDI NEL PRESENTARSI IN AULA DURANTE LE ORE DI LEZIONE

Presentarsi in ritardo alle lezioni costituisce violazione del precedente art. 34 (puntualità). In particolare si richiede sollecitudine e puntualità nel rientrare in classe nelle seguenti occasioni:

- a) alla fine dell'intervallo;

- b) al termine di attività svolte in altri luoghi (Laboratori, Aule disciplinari, attività di Educazione motoria).

Titolo IV - SICUREZZA

Art. 45. ATTRIBUZIONE COMPITI E RESPONSABILITÀ

1. Il D.Lgs. 81/2008 attribuisce al Dirigente Scolastico la responsabilità in materia di sicurezza.
2. Il Dirigente Scolastico si avvale per tale compito della collaborazione di personale interno ed esterno esperto in materia. Ha facoltà di nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) anche utilizzando professionalità esterne alla scuola. I costi di tali collaborazione sono a carico dell'istituzione scolastica.
3. Oltre alle figure previste dalla normativa per lo svolgimento della riunione annuale sulla sicurezza il Dirigente Scolastico potrà istituire una Commissione Sicurezza incaricata di approfondire e risolvere le diverse problematiche relative alla sicurezza che dovessero di volta in volta presentarsi. La composizione di tale commissione è lasciata alla discrezionalità del Dirigente dopo aver sentito il parere del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dell'RSPP che sono membri di diritto. Il piano annuale di sicurezza, redatto dal RSPP, sentito il RSL, contenente le principali azioni di controllo previste per l'anno in corso e le azioni svolte nell'anno precedente, è presentato e discusso annualmente in una delle sessioni del Consiglio di Istituto e consultabile presso la Segreteria.

Art. 46. USO DELL' ASCENSORE

1. Le modalità di utilizzo dell'ascensore, e le procedure di emergenza in caso di blocco, sono specificate, in modo dettagliato all'interno dell'apparecchio stesso.
2. Agli studenti non è consentito l'uso dell'ascensore se non nei casi sotto indicati.
3. È permesso l'uso dell'ascensore agli studenti che hanno momentanee difficoltà di deambulazione e ai diversamente abili. In questi casi gli studenti, prima di utilizzare l'ascensore, devono avvisare i collaboratori scolastici ed essere accompagnati.
4. Chi è autorizzato all'uso dell'ascensore deve rispettare i limiti di carico massimo indicati all'interno dell'apparecchiatura stessa.
5. È vietato a tutti l'uso dell'ascensore in caso di incendio o di qualsiasi altra emergenza.

Art. 47. ACCESSO AI LABORATORI .

1. I laboratori accessibili in Istituto sono individuate nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
2. L'uso delle Aule Laboratorio è disciplinato da specifici regolamenti redatti dai Dipartimenti Disciplinari interessati ed esposti nei relativi ambienti.
3. In ogni caso l'accesso ai laboratori è consentito agli studenti solo alla presenza di un docente responsabile.

Art. 48. ACCESSO AGLI UFFICI E A LOCALI RISERVATI

1. Per evidenti motivi di riservatezza agli studenti è vietato fare ingresso nella Sala Docenti.
2. È vietato l'accesso agli studenti ad uffici, magazzini, archivi, e locali tecnici in genere.
3. Gli studenti possono accedere liberamente a:
 - a) aule didattiche assegnate;
 - b) ai laboratori disciplinari con la presenza di un docente.
4. In conformità a quanto disposto del Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali, è vietato a tutti coloro non espressamente autorizzati l'accesso agli Uffici di Segreteria in cui sono custoditi e trattati dati personali.
5. Gli studenti, i genitori e il personale possono accedere ai servizi di Segreteria attraverso gli appositi sportelli negli orari indicati.

Art. 49. ATTREZZATURE ANTINCENDIO E DI SICUREZZA

1. Le attrezzature antincendio sono collocate nell'edificio scolastico secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Lo spostamento, la manomissione e l'uso ingiustificato di tali attrezzature costituisce mancanza molto grave per chi compie tale atto.

2. È dovere di tutti (studenti, docenti e personale non docente) vigilare su strutture, attrezzature di sicurezza e dotazioni antincendio. Ogni difformità, o presunta tale, dovrà essere segnalata tempestivamente al Dirigente Scolastico e agli addetti alla sicurezza.

Art. 50. PIANO DI SICUREZZA E ADDETTI

1. La Presidenza aggiorna annualmente il Piano di Sicurezza con particolare riferimento a:
 - a) organigramma addetti alla sicurezza.
 - b) Protocolli operativi.
 - c) protocollo di evacuazione dell'edificio.
 - d) piano d'istituto di primo soccorso.
2. Tutti sono tenuti a conoscere e rispettare scrupolosamente le disposizioni in materia di sicurezza emanate dal Dirigente Scolastico attraverso la redazione e diffusione del Piano Sicurezza.

Art. 51. SICUREZZA E INIZIATIVE STRAORDINARIE

In caso di attività e iniziative straordinarie da svolgere all'interno della scuola (conferenze, incontri mostre temporanee o permanenti, spettacoli teatrali ecc) i promotori hanno il dovere di confrontarsi con il Dirigente scolastico e con gli addetti alla sicurezza per stabilire congiuntamente le misure più idonee a garantire in ogni fase dell'iniziativa la sicurezza di tutti.

Titolo V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 52. CURA DELLE PROPRIE COSE

1. Ogni studente è responsabile delle proprie cose. La scuola declina ogni responsabilità nei casi di smarrimento, danneggiamento o furto presunto.

In particolare:

- a) non è permesso lasciare libri o altro materiale sotto i banchi.
- b) denaro e oggetti di valore devono essere custoditi con cura.

Art. 53. USO DEI TELEFONI CELLULARI E APPARECCHI ELETTRONICI

1. In via preliminare, è del tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare, non autorizzato, durante le ore di lezione risponde a una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, N. 249. In tali circostanze, l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre a una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente, configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a rendere consapevole lo studente del disvalore insito in tale condotta.
2. Dall'elenco dei doveri generali enunciati dall'articolo 3 del D.P.R. 249/21998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ogni studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento dell'attività didattica.
3. Ai sensi della normativa nazionale vigente, i dispositivi di telefonia mobile e altri dispositivi elettronici devono essere tenuti spenti nelle ore di lezione: ogni violazione di tale normativa costituisce infrazione disciplinare.
4. L'uso del cellulare è ammesso solo se esplicitamente autorizzato dal docente per cause di assoluta necessità e particolare urgenza.
5. L'uso di dispositivi elettronici è consentito esclusivamente dietro autorizzazione del docente presente in aula.
6. È vietato l'uso del cellulare o di altri apparecchi elettronici per realizzare e memorizzare immagini o video che ritraggano studenti, docenti e altro personale della scuola ai fini della pubblicazione sui *social media*. Le disposizioni del presente comma sono da intendersi anche ai fini della legge 29 maggio 2017, n. 71.

Art. 54. AFFISSIONE DI MANIFESTI E VOLANTINI ALL' INTERNO DELL' ISTITUTO

1. L'affissione di manifesti è consentita esclusivamente all'interno degli spazi a ciò preposti, nei limiti e con le garanzie indicate dalle leggi ordinarie in materia di libertà di stampa, e salvaguardando il diritto di tutte le componenti della scuola e il pluralismo democratico. È soggetta all'autorizzazione del Dirigente o del Vicario.
2. È vietata l'affissione di materiale in violazione degli articoli 2 e 3. delle Norme Generali.
3. È altresì vietata la distribuzione di volantini e l'affissione di materiale pubblicitario o di pura propaganda politica esterna alla scuola, o comunque di materiale che non rechi firma leggibile di chi promuove l'affissione.
4. Il personale docente o A.T.A. ha il diritto-dovere di segnalare ogni violazione al disposto del presente articolo alla Presidenza, cui compete facoltà di intervento.

Titolo VI - USCITE DIDATTICHE. ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Art. 55. USCITE DIDATTICHE

1. Le uscite didattiche, che comprendono visite guidate della durata massima di un giorno e viaggi di istruzione o *stage* anche di più giorni, costituiscono iniziative complementari delle attività istituzionali della scuola, e sono pertanto effettuate solo per esigenze didattiche connesse ai programmi di insegnamento e all'indirizzo degli studi.
2. Il comportamento degli studenti durante le uscite didattiche deve essere in ogni situazione improntato alla massima educazione e correttezza.
3. Le uscite didattiche sono indicate dai Consigli di Classe, sulla base delle proposte dei docenti, tenendo conto della valenza didattica, dell'omogeneità degli interventi fra le diverse sezioni e della programmazione pluriennale necessaria a garantire il contenimento dei costi medi.
4. Le uscite didattiche sono disciplinate dallo specifico regolamento interno a cui si rimanda.

Art. 56. ATTIVITÀ INTEGRATIVE

1. Gli Organi Collegiali dell'Istituto, ciascuno nell'ambito della propria competenza, definiscono e promuovono iniziative complementari e integrative dell'*iter* formativo degli studenti, ai sensi del D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567, modificato e integrato dal D.P.R. 9 aprile 1999, n.156.
2. In ordine all'attivazione delle iniziative di cui al comma 1, gli Organi Collegiali tengono conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui l'Istituto dispone.
3. Le attività di cui al comma 1, organizzate dall'Istituto sulla base di progetti educativi, sono proprie della scuola e sono da considerare attività scolastica a tutti gli effetti. La partecipazione alle attività integrative può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente e, per gli studenti del triennio, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico.
4. Le iniziative di cui al comma 1, definite annualmente e opportunamente portate a conoscenza degli studenti, trovano illustrazione nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

PARTE III - DISCIPLINA

Titolo I - INFRAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 57. NORMATIVA VIGENTE

1. Il quadro normativo di riferimento attualmente in vigore in materia di disciplina è rappresentato dall'art.4 del D.P.R. 249/98 e successive integrazioni, in forza del quale "i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento".
2. La presente Parte III del Regolamento di Istituto è conforme al disposto del citato articolo, cui dà attuazione.

3. Il presente articolo e quelli seguenti sintetizzano i principi generali cui ispirarsi per una corretta e proficua convivenza civile. Per quanto riguarda la specificità delle sanzioni disciplinari e l'individuazione di tutti i comportamenti che danno luogo alle medesime, si rimanda al Regolamento sanzioni disciplinari, pubblicato al sito dell'Istituto, approvato con la delibera n.6 del Consiglio d'Istituto del 08 novembre 2019.

Art. 58. DEFINIZIONE DI INFRAZIONE DISCIPLINARE

1. Per "infrazione disciplinare" o "mancanza disciplinare" si intende ogni comportamento, atteggiamento, atto o espressione che violi il disposto del precedente art.5.
2. A scopo puramente esemplificativo, si configura come mancanza disciplinare di particolare gravità:
 - a) ogni comportamento irrispettoso od offensivo nei confronti del personale della scuola (Dirigente Scolastico, Corpo docente, personale A.T.A.) o dei propri compagni;
 - b) ogni atto che procuri un danno, anche di lieve entità, al patrimonio dell'Istituto, inclusa ogni azione volta a imbrattare con scritte o disegni, o in qualunque altro modo, le strutture scolastiche, gli arredi o il materiale didattico che l'Istituto mette a disposizione degli studenti;
 - c) l'uscita dall'Istituto in orario scolastico senza permesso dell'Autorità scolastica;
 - d) ogni atto o manifestazione di violenza, fisica, verbale o informatica nei confronti di altri studenti.
3. Costituisce infrazione disciplinare la violazione dell'assoluto divieto di fumare nell'Istituto stabilito dalla legislazione nazionale vigente, che per i trasgressori prevede sanzioni pecuniarie fino a 550€.
4. Costituisce infrazione disciplinare l'uso non autorizzato di cellulari e altri dispositivi elettronici. La violazione di tale norma potrà comportare:
 - a) ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione da parte del docente;
 - b) ritiro del telefono cellulare per l'intera giornata e restituzione dell'apparecchio ai genitori da parte della vicepresidenza;
 - c) sanzioni disciplinari approvate dal Consiglio di classe.

Art. 59. ACCESSO ALL' ISTITUTO DI ESTRANEI NON AUTORIZZATI

1. L'accesso all'Istituto da parte di soggetti esterni sprovvisti dell'autorizzazione dei competenti Organi collegiali o comunque dell'Autorità scolastica è tassativamente vietato.
2. Ogni atto finalizzato a facilitare o consentire l'accesso di esterni in Istituto, in violazione del divieto di cui al comma 1, costituisce infrazione disciplinare.
3. Se la violazione del divieto di cui al comma 1 viene a configurarsi come atto avente rilevanza penale, il Dirigente Scolastico esercita il diritto-dovere di informare la competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 60. INFRAZIONI COMMESSE NEL CORSO DELL' INTERVALLO O NEI CAMBI D'ORA

1. Eventuali **mancanze** commesse nel corso dell'intervallo sono individuate dal personale docente e ausiliario incaricato della vigilanza al piano e nel cortile.
2. I nominativi dei responsabili e una relazione dell'accaduto sono trasmessi alla Presidenza, che attiva il procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Eventuali mancanze commesse nel corso dei cambi d'ora sono individuate dai docenti o dal personale A.T.A. che assistono al fatto, con le modalità previste dal precedente comma.
4. Si ricorda che è assolutamente vietato salire o scendere dai davanzali delle finestre di classe, dei bagni e dei corridoi. . L'infrazione di tale divieto, configurandosi come elementare norma di comportamento e di sicurezza, determina l'avvio del conseguente procedimento disciplinare.

Art. 61. USCITA SENZA AUTORIZZAZIONE DALL' ISTITUTO

1. L'uscita, anche temporanea, dall'Istituto in orario scolastico senza autorizzazione dell'Autorità scolastica è tassativamente vietata a tutti gli studenti.
2. La violazione del precedente comma è mancanza gravissima e come tale sarà sanzionata secondo le modalità di cui al Regolamento di disciplina.

3. In presenza di uscita senza autorizzazione, l'Istituto declina ogni responsabilità per tutte le eventuali conseguenze che tale infrazione può comportare.

Art. 62. GENERALITÀ SUI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Nessuno può essere sottoposto a provvedimento disciplinare senza essere stato preventivamente invitato a esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto. Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di Classe, e sono disposti in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari secondo quanto previsto dal DPR235/07.
5. Le modalità di attivazione del procedimento disciplinare e dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono stabilite al seguente Titolo II.

Art. 63. SANZIONI DISCIPLINARI

1. Le sanzioni disciplinari, in ordine di gravità crescente, sono costituite da:
 - a) sanzioni di primo livello;
 - b) sanzioni di secondo livello;
 - c) sanzioni di terzo livello.
2. Dei provvedimenti disciplinari dovranno tenere conto i Consigli di Classe nell'attribuzione del voto di condotta in sede di scrutinio di metà anno e di scrutinio finale, nonché, per gli studenti del triennio, nell'attribuzione del credito scolastico.
3. La progressività delle sanzioni comprenderà l'attivazione di percorsi educativi di recupero, anche mediante lo svolgimento di attività "riparatorie" di rilevanza sociale o, comunque, orientate al perseguimento di interessi della comunità scolastica, fra le quali la pulizia delle aule e delle aree comuni, le piccole manutenzioni e le attività di assistenza nell'ambito della comunità scolastica. Nei casi di infrazioni disciplinari lo studente può richiedere l'attivazione della procedura di conciliazione nei modi espressi dall'Art. 12 del Regolamento sanzioni disciplinari d'istituto.

Titolo II - PROCEDURE DI IRROGAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 64. NOTE DISCIPLINARI

1. È compito e responsabilità del singolo docente, del Dirigente Scolastico o del suo delegato individuare e annotare in forma scritta sul Registro Elettronico le infrazioni disciplinari commesse dagli studenti delle quali abbia avuto evidenza.
2. Chiunque, personale docente o A.T.A., assista a fatti che possano configurarsi come infrazione disciplinare sanzionabile, o di tali fatti venga fondatamente a conoscenza, trasmette all'Ufficio di Presidenza per iscritto dettagliata relazione circa i fatti di cui è a conoscenza.

Art. 65. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Nel caso in cui lo studente indicato come responsabile dell'infrazione sia identificato e la sanzione preveda una decisione collegiale, la Presidenza procede alla convocazione del Consiglio di classe competente o del Consiglio di Istituto secondo le modalità della Parte 2^a, art.li 7-10, del Regolamento Sanzioni disciplinari d'istituto.
2. Il Consiglio di Classe o di Istituto provvederà a convocare lo studente cui è mossa contestazione perché possa esporre le proprie ragioni. Nell'esporre le proprie ragioni lo studente può essere assistito dai genitori.
3. Il Consiglio di Classe o di Istituto, ha facoltà di porre in essere ogni ulteriore azione volta a chiarire lo svolgimento dei fatti, e valuta se la contestazione mossa costituisca infrazione disciplinare. In caso affermativo, delibera la sanzione da irrogare; la motivazione della delibera è oggetto di verbalizzazione.

4. La deliberazione adottata è comunicata allo studente e alla famiglia dello studente per iscritto.
5. Qualora gli studenti cui è mossa contestazione non siano identificabili, chi promuove l'azione disciplinare trasmette alla Presidenza ogni elemento utile all'individuazione degli studenti in questione, che, qualora identificati, sono chiamati a rispondere del proprio comportamento secondo il procedimento indicato dal presente articolo.

Art. 66. IMPUGNAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. 249/98 e successive integrazioni, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro il termine di 15 giorni dall'irrogazione della sanzione stessa, all'Organo di Garanzia interno di cui all'art. 14 del presente regolamento e all'art 11 del Regolamento sanzioni disciplinari d'Istituto.
2. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 e 4 del D.P.R. 249/98 e successive integrazioni è altresì possibile rivolgersi al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della Scuola Secondaria Superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia regionale.

Titolo III - PATTO DI CORRESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 67. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Alle famiglie degli studenti sarà chiesto, all'atto dell'iscrizione, di sottoscrivere un patto educativo di corresponsabilità. Il patto educativo impegna reciprocamente l'istituzione scolastica e la famiglia, e rappresenta un'alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.

Art. 68. RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI PATRIMONIALI

1. In caso di danno patrimoniale è sempre fatta salva la facoltà della Giunta Esecutiva di esigere il risarcimento del danno, anche per via giudiziale, al di là degli eventuali provvedimenti di natura disciplinare che dovessero essere decisi nei confronti dei responsabili come indicato dell'art.13 del Regolamento sanzioni disciplinari d'istituto.
2. Se il responsabile del danno è maggiorenne, il risarcimento è a carico di questi; se il responsabile è minorenni, il risarcimento è a carico di chi risponde legalmente del comportamento del minore.
3. In occasione di iniziative promosse dalla componente studentesca, la responsabilità di eventuali danni ricade sugli studenti che hanno promosso l'iniziativa, individuati a norma del precedente art.20.
4. In particolare, le classi sono responsabili dello stato delle strutture e degli arredi scolastici loro affidati all'inizio dell'anno scolastico.
5. Nel caso fosse impossibile individuare i responsabili dell'atto doloso:
 - a) se il danno riguarda strutture o arredi di un'aula, l'intera classe è tenuta in solido al risarcimento del danno, salvo sia comprovata l'estraneità della classe al fatto doloso in modo incontrovertibile (per esempio, perché la classe risultava assente dall'aula al momento del danneggiamento in quanto impegnata in altra attività; al ricorrere di quest'ultimo caso si applicherà il disposto del seguente punto-b);
 - b) se il danno riguarda parti comuni (per esempio: atrio, aula magna, palestre, laboratori, servizi igienici, corridoi, ecc), l'intera popolazione scolastica è tenuta al risarcimento del danno.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI

Titolo I -MODIFICA E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 69. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Ogni componente il Collegio dei Docenti o il Consiglio di Istituto ha facoltà di proporre

modifiche al Regolamento di Istituto: ogni proposta di modifica, motivata e fatta pervenire in forma scritta alla Presidenza, è comunicata ai rappresentanti dei genitori e studenti in Consiglio d'Istituto e sottoposta al primo Collegio dei Docenti previsto, che in merito è chiamato a esprimere parere obbligatorio ma non vincolante.

2. La proposta di modifica, corredata del parere di cui al comma precedente, sarà quindi sottoposta alla discussione del primo Consiglio di Istituto utile, che in merito delibererà in via definitiva.

Art. 70. DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

Per opportuna diffusione e conoscenza una copia del presente Regolamento

- a) è affissa all'Albo dell'Istituto;
- b) è accessibile sul sito internet dell'Istituto.